



# COMUNE DI QUINDICI

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Sant'Antonio, 1 TEL . 0815102499 - FAX 0815104000

PEC: [comunexvareapoliziamunicipale@asmepec.it](mailto:comunexvareapoliziamunicipale@asmepec.it)

## ORDINANZA SINDACALE N.31 DEL 04/07/2022

Oggetto: Provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 54, c. 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la limitazione degli orari di apertura di esercizi commerciali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

### IL SINDACO

**Premesso che:**

Sul territorio Comunale di Quindici (AV), sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

**Preso atto** che, quasi quotidianamente, pervengono da parte di singoli cittadini segnalazioni, lamentele ed esposti;

In particolare tali segnalazioni, lamentele ed esposti riguardano situazioni di disturbo, nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, oltre che di condizioni di estrema pericolosità alla circolazione veicolare, con intralcio alla pubblica viabilità, derivante dallo stazionamento di soggetti nelle immediate adiacenze degli esercizi commerciali;

**Preso atto** che i suddetti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle ore notturne diventano polo di attrazione per avventori di bevande alcoliche, consumate anche all'aperto nelle vicinanze dei locali, dando origine a fenomeni di degrado ed altresì di allarme sociale, con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti e delle comuni regole di vita civile;

**Visto** il quotidiano reiterarsi della sopra descritta situazione, con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi;

**Visto** altresì che le numerose segnalazioni dei residenti trovano ampio riscontro;

**Considerato che** unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la ratio di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscono la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi ;

**Considerato** altresì che la ratio di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona;

**Considerato** infine, con precipuo riferimento alla fattispecie in oggetto, che "il provvedimento comunale che dispone la riduzione dell'orario notturno di un pubblico esercizio, operante nell'area in cui si verificano rumorosi assembramenti, costituisce uno strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, una volta che sia stato stabilito un nesso causale tra gli assembramenti medesimi ed i locali, a prescindere da qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva da parte del gestore, e dalla riconducibilità degli stessi al pubblico esercizio per tale, ovvero alle aree pubbliche limitrofe;

**Considerata** quindi l'assoluta, urgente ed indifferibile necessità di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l'apertura nelle ore notturne dei suddetti esercizi, al fine di tutelare la quiete pubblica, la sicurezza, il decoro ed il riposo delle persone ivi residenti ed adiacenti;

**Atteso** che il pregiudizio a tali interessi è determinato ed alimentato dall'apertura al pubblico nelle ore serali e notturne dei pubblici esercizi che insistono sul territorio;

**Riconosciuta** la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell'ordine e della sicurezza pubblica per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali e notturne e possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio;

**Constatato** che nella fattispecie è palese la necessità di un intervento urgente in concomitanza della stagione estiva e del perpetrarsi del fenomeno di degrado e di violazione della quiete e della sicurezza ed ordine pubblico descritto, per cui sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo; -ritenuto quindi di dover adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne dei pubblici esercizi sul territorio comunale;

**Visto** l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125;

**Visto** lo Statuto del Comune di Quindici;

**Visto** il Regolamento di Polizia Locale;

**Visto** l'art. 2, c. 1, lett. a), d) ed e) del Decreto del Ministro dell'Interno 05 agosto 2008, il quale, in combinato disposto con l'art. 54, c. 4, D.Lgs. 267/2000, prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze per prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano che favoriscono i fenomeni di violenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

#### **ORDINA**

1-A tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che insistono sul territorio comunale, a fronte del pregiudizio e al disagio arrecati alla quiete pubblica, come sopra descritto e motivato, nonché all'intralcio alla pubblica viabilità, determinato dai bivacchi formati dagli avventori dei locali e per tutte le ragioni su esposte,

**LA FISSAZIONE DELL'ORARIO DI CHIUSURA DALLE ORE 01:00 alle ORE 6:00 relativamente a tutti i giorni della settimana -**

in presenza di accertare situazioni di disturbo alla quiete pubblica e per il pericolo alla pubblica incolumità come descritte in premessa, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza e sino al 30.09.2022.

2- a tutti, indistintamente, il DIVIETO di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, in lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

3- a tutti, indistintamente, il DIVIETO di detenere o abbandonare, in luogo pubblico, bottiglie vuote.

La presente Ordinanza avrà effetto dalla data di sottoscrizione e sino al 30 settembre 2022.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento nel sito Internet del Comune di Quindici.

L'adozione del presente provvedimento sarà comunicata, con tempestività, in ossequio al 4° comma dell'art. 54 del D. lgs. N. 267/2000, al Prefetto di Avellino, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla relativa attuazione. Copia della presente sarà altresì trasmessa, per i controlli di competenza, alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Carabinieri di Quindici, al Comando Guardia di Finanza di Avellino. Si avverte che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità Giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento, insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sez. di Salerno, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, il 04/07/2022

